

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, CENGARLE, RIGGIO**
e **FIMOGNARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1983

Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici chiamati a funzioni pubbliche elettive in seno
alle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — In conseguenza dell'avvenuta costituzione delle Unità sanitarie locali e dei relativi organi di gestione previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, viene sottolineata con insistenza sempre maggiore la necessità di un'integrazione delle norme che disciplinano la posizione ed il trattamento dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e di enti di diritto pubblico eletti negli organi delle Unità sanitarie locali medesime: ciò al fine di garantire anche a chi venga investito delle precitate nuove funzioni pubbliche elettive il concreto esercizio del « diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro » riconosciuto dall'articolo 51 della Costituzione.

Per i pubblici dipendenti la materia risulta infatti disciplinata dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169, e dalle disposizioni in esso richiamate: disposizioni tutte che, per essere prioritariamente riferite a

cariche diverse da quelle successivamente introdotte dal legislatore per le Unità sanitarie locali, è opportuno vengano rese espressamente applicabili anche alle nuove figure del presidente e dei componenti del comitato di gestione e dell'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale, in stretta analogia con i criteri cui le norme precitate si sono attenute nel determinare la posizione dei dipendenti eletti alle cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale. Con queste ultime le prime presentano infatti indubbia affinità, sotto il profilo funzionale ed operativo, potendo anzi risultare — quanto meno nel caso delle Unità sanitarie locali di maggiori dimensioni — certo non meno impegnative, tenuto conto dell'ampiezza delle competenze e della consistenza di bilancio proprie delle Unità sanitarie locali.

Si ritiene di dovere, pertanto, proporre all'esame e alla approvazione del Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico*

La disposizione dell'articolo 9, primo comma, della legge 26 aprile 1974, n. 169, si applica anche ai dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e di diritto pubblico chiamati a cariche pubbliche elettive presso le Unità sanitarie locali, intendendosi attribuiti al presidente, al componente del comitato di gestione ed al componente dell'assemblea generale della Unità sanitaria locale la posizione ed il trattamento rispettivamente del sindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dell'assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e del consigliere comunale.